

Statuto COMITATO RORAIMA ONLUS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituito un Comitato avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione "**COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile ONLUS**", in seguito denominato "CO.RO."

L'organizzazione ha attualmente sede nel comune di **Torino** e con delibera degli organi competenti potrà costituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2 Finalità, impegni, attività

Il CO.RO. non ha fini di lucro. Esso intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo del Comitato è lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, di promozione e d'indirizzo nonché d'attuazione per quanto riguarda assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, difesa dei diritti civili, istruzione, formazione, ricerca scientifica, promozione della cultura, dell'economia e dell'arte ed in definitiva solidarietà attiva nei confronti delle società e delle culture minoritarie contemporanee, con particolare riferimento a quelle rappresentate dai popoli indigeni e dalle altre realtà di emarginazione del Brasile.

A tal fine il Comitato intende proporsi nell'ambito del territorio italiano ed internazionale quale attiva presenza sociale e culturale, qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro, individui ed Associazioni ed Enti, che sono e saranno interessati al conseguimento delle predette finalità.

Ciò potrà avvenire attraverso una serie di iniziative ed attività, quali: promozione di incontri, convegni, studi, corsi di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche; raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; promozione di reportage, articoli, video, pubblicazione di scritti nonché divulgazione di fonti e di ricerche; apertura e gestione di un sito internet dedicato; Campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni; coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali ed internazionali.

Per la realizzazione dei propri fini statutari, nel rispetto delle leggi vigenti, il Comitato potrà intraprendere tutte quelle iniziative che riterrà più opportune, compreso lo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nonché marginali.

Ai sensi dell'art. 10 lettera C del decreto legislativo n. 460 del 04/12/1997 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Il CO.RO. potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

Art. 3
Durata

Il Comitato ha durata fino al 2015. Tale termine può essere prorogato, anche prima della scadenza con delibera del Consiglio Direttivo, di anni cinque rinnovabili indefinitivamente, e si estingue con il voto unanime del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
SOCI

Art. 4
Adesione, Recesso ed Esclusione

Possono essere Soci del Comitato tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti, che ne richiedano l'iscrizione e che ne condividano lo spirito e gli scopi. L'adesione è volontaria e comporta l'accettazione e il rispetto del presente Statuto e impegna al pagamento della quota associativa minima annuale.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione al Comitato avviene attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno due Soci.

I casi di diniego dovranno essere motivati.

Tutti i Soci hanno uguale dignità e diritti e doveri.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'attività svolta dai Soci a favore del Comitato, compresa l'assunzione di cariche associative, è volontaria e gratuita e non può essere in nessun caso retribuita. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- mancata partecipazione alle riunioni del CO.RO. per più di quattro volte consecutive senza plausibile pervenuta giustificazione;
- decadenza dovuta dall'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, per azioni condotte contro l'immagine o le finalità del CO.RO., per indegnità;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, per grave e giusta causa.

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I Soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dal Comitato.

I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al CO.RO. non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 5
Doveri dei Soci

L'appartenenza al CO.RO. ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i versamenti, quote, lasciti o contribuzioni effettuati dai Soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dal Comitato senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo ad alcun titolo o causale.

TITOLO III
Organi e Amministrazione

Art. 6
Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori

Art. 7
Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante del Comitato; regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è costituita dai Soci, o loro delegati, purché Soci. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci deleganti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, località, data e ora in cui la riunione ha luogo, e/o mediante l'inserimento della convocazione nel sito internet del Comitato stesso, almeno sei giorni antecedenti la data di convocazione.

Per le decisioni, vale la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto sarà di norma palese, salvo quando almeno un terzo dei Soci presenti chieda che venga svolto a scrutinio segreto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, oppure quando se ne ravvisi la necessità o ne abbia fatto richiesta almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentita al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il CO.RO. é amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Comitato e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'attribuzione di eventuali incarichi ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari ai Soci o sulla costituzione di gruppi di lavoro o su quanto sia ritenuto opportuno per la migliore riuscita delle attività programmate.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Membro aggiunto ed é presieduto dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica per il periodo di due anni, e sono rieleggibili.

Se durante il mandato recede per qualsiasi causa il Presidente oppure recedono altri componenti il Consiglio, si dovrà procedere ad elezione assembleare per la carica rimasta vacante.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno tre giorni antecedenti la data di convocazione.

Il Consiglio si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire l'ammontare delle quote associative. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, secondo le modalità descritte per le riunioni dell'Assemblea all'art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, anche al di fuori dei membri del Consiglio, col compito di redigere, sugli appositi libri, il verbale delle sedute.

Il verbale deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo si perde per la mancata partecipazione alle riunioni del Direttivo stesso per più di quattro volte consecutive senza plausibile e pervenuta giustificazione.

Art. 9 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea. Esercita in proprio, salvo delega totale o parziale, in via ordinaria o straordinaria, ad altro membro del Consiglio Direttivo, tutti i poteri di amministrazione, ivi compresi quelli di carattere contabile e finanziario. Convoca e presiede le riunioni del CO.RO.. È autorizzato ad aprire, chiudere ed operare su conti correnti sia bancari che postali. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri del Comitato, i quali potranno così compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente, provvede alla sostituzione. Fino alla nuova nomina, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10
Vice Presidente

Al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta la firma e la rappresentanza legale del Comitato davanti a terzi ed in giudizio. Convoca, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11
Segretario

Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio Direttivo e del Comitato. Coadiuvando il Presidente ed il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Comitato. Aggiorna il registro dei Soci, verifica le presenze dei Soci alle Assemblee, prepara il verbale delle Assemblee; cura i rapporti con simpatizzanti ed interessati alle finalità del Comitato; provvede al disbrigo della corrispondenza. Nella sua attività può servirsi di collaboratori.

Art. 12
Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri sociali e dei registri contabili ove obbligatori, predispone il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, provvede alla riscossione delle entrate di cui tiene la cassa, e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi anche di professionisti esterni. Stimola, in accordo con il Consiglio Direttivo, tutti i settori alla raccolta di fondi per gli scopi del Comitato; promuove e organizza iniziative volte al reperimento degli stessi, previa valutazione della loro redditività e fattibilità.

Art. 13
Collegio dei Revisori

Nei casi previsti dalla normativa vigente qualora il Comitato sia tenuto alla nomina del Collegio dei Revisori lo stesso sarà composto da un membro effettivo. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto. Non potrà essere nominato Revisore nessun Socio del CO.RO. La nomina del Revisore verrà effettuata scegliendo il candidato nel Registro Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo legale, amministrativo e contabile, nonché in merito al perseguimento dei fini istituzionali perseguiti dal Comitato. Oltre alle verifiche periodiche il Collegio dovrà predisporre adeguata relazione consuntiva al Bilancio d'esercizio in merito alla complessiva gestione del Comitato.

TITOLO IV

Patrimonio e Bilancio

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio e le entrate finanziarie con cui il Comitato si propone il conseguimento dei fini istituzionali sono costituiti dai contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento del Comitato, da erogazioni, donazioni, lasciti, anche di terzi, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali entrate per servizi resi dal Comitato, da somme o valori a qualsiasi titolo versati al Comitato.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività Sociali. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni (ONLUS) secondo le disposizioni legislative al riguardo.

Art. 15

Bilancio Preventivo e Consuntivo

Il CO.RO., in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuto a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "bilancio consuntivo", dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Analogamente sulla base di previsioni, verrà disposto il "bilancio preventivo" per l'anno successivo.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Scioglimento

Il Comitato si scioglie, con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. In ogni caso e qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri; il patrimonio eventualmente residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché delle più specifiche norme introdotte dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.